



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0021/TFNSD-2026-2027  
Registro procedimenti n. 0289/TFNSD/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente  
Antonella Arpini - Componente  
Giammaria Camici - Componente  
Monica De Vergori - Componente (Relatore)  
Nicola Ruggiero - Componente  
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 33241/392pf25-26/GC/PG/ep, depositato il 24 giugno 2026, nei confronti della società ASD Cassino Calcio 1924, la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

Con atto del 23 giugno 2026, depositato il 24 giugno 2026, la Procura Federale, rilevata l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva con la società **A.S.D. Cassino Calcio 1924**, per il mancato pagamento dell'ammenda pattuita, ha deferito innanzi a questo Tribunale la predetta società «per rispondere:

- la società **A.S.D. Cassino Calcio 1924**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Benito Coppola e Vincenzo Iemma così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini e notificata:

- sig. Benito Coppola, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società **A.S.D. Cassino Calcio 1924**: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 comma 1 delle N.O.I.F. e dall'art. 39 comma 1 lett. Gc) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso consentito e non impedito al sig. Vincenzo Iemma di svolgere durante la stagione sportiva 2024-2025 la funzione di tecnico pur essendo privo di abilitazione e della qualifica di allenatore, in quanto non iscritto all'Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, ma tesserato per la società **A.S.D. Cassino Calcio 1924** soltanto quale dirigente accompagnatore e non essendogli stato conferito, in tale ruolo dirigenziale, alcun incarico da parte del sodalizio societario per lo svolgimento della predetta attività. Il sig. Iemma nello specifico svolgeva la propria attività di tecnico conducendo le sedute di allenamento settimanali di bambini aventi un'età compresa tra i 6 e i 10 anni appartenenti quindi anche alla categoria "pulcini";

- sig. Vincenzo Iemma, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società **A.S.D. Cassino Calcio 1924**: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39 comma 1 lett. Gc) del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso svolto durante la stagione sportiva 2024-2025 la funzione di tecnico pur essendo privo di abilitazione e della qualifica di allenatore, in quanto non iscritto all'Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, ma tesserato per la società **A.S.D. Cassino Calcio 1924** soltanto quale dirigente accompagnatore e non essendogli stato conferito, in tale ruolo dirigenziale, alcun incarico da parte del sodalizio societario per lo svolgimento della predetta attività. Il sig. Iemma nello specifico svolgeva la propria attività di tecnico conducendo le sedute di allenamento settimanali di bambini aventi un'età compresa tra i 6 e i 10 anni appartenenti quindi anche alla categoria "pulcini".»

#### La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dagli accertamenti svolti dalla Procura Federale nell'ambito del procedimento disciplinare n. 392 pf 25-26, avente ad oggetto i rapporti intercorsi tra il sig. Vincenzo Iemma, dirigente accompagnatore della società **A.S.D. Cassino Calcio 1924**, e il tecnico Cristian Lillo.

In particolare, la Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., con nota del 10 ottobre 2025, nel condividere l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 126 CGS in relazione ad altro procedimento già definito, invitava la Procura Federale a procedere con le medesime contestazioni anche nei confronti del sig. Iemma, verificandone la posizione nell'ambito della società **Cassino Calcio 1924**.

Nel corso dell'attività istruttoria venivano acquisiti il foglio censimento della società per le stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026, l'organigramma dei tecnici tesserati, la posizione di tesseramento del sig. Iemma e plurimi verbali di audizione. Da tali atti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

emergeva, in sintesi, che il sig. Iemma, pur essendo tesserato per la società soltanto quale dirigente accompagnatore e privo della qualifica di allenatore, aveva svolto attività riconducibile alla funzione di tecnico nell'ambito dell'attività di base, occupandosi di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni.

All'esito degli accertamenti, la Procura Federale notificava, in data 15 gennaio 2026, la Comunicazione di conclusione delle indagini nei confronti dei sigg.ri Benito Coppola e Vincenzo Iemma, nonché della società A.S.D. Cassino Calcio 1924, contestando,

- nei confronti del sig. Benito Coppola, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, anche in relazione all'art. 23, comma 1, NOIF e all'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e non impedito al sig. Iemma di svolgere attività tecnica in assenza della prescritta abilitazione; nonché, nei confronti del sig. Vincenzo Iemma, la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, anche in relazione all'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto la funzione di tecnico pur essendo privo della qualifica di allenatore e tesserato soltanto quale dirigente accompagnatore;

- per quanto qui rileva, la responsabilità diretta e oggettiva della società ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, CGS, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati.

Successivamente, tutti i soggetti interessati convenivano con la Procura Federale l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 126 CGS. La Procura Federale prestava il proprio consenso e l'accordo veniva trasmesso al Presidente Federale. Con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 371/AA del 2 marzo 2026 veniva quindi reso noto l'accordo raggiunto, che prevedeva, per quanto qui di interesse, nei confronti della società A.S.D. Cassino Calcio 1924, l'applicazione della sanzione di euro 200,00 di ammenda, determinata sulla base di una sanzione iniziale pari a euro 400,00.

La società A.S.D. Cassino Calcio 1924 non provvedeva tuttavia al pagamento dell'ammenda nel termine previsto. Pertanto, con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 565/AA del 16 giugno 2026, veniva dato atto dell'intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 371/AA del 2 marzo 2026, atteso l'inutile decorso del termine perentorio previsto per l'adempimento.

A seguito della risoluzione dell'accordo e della conseguente prosecuzione del procedimento disciplinare, la Procura Federale, con atto del 23 giugno 2026, deferiva quindi innanzi a questo Tribunale la società A.S.D. Cassino Calcio 1924.

#### **La fase predibattimentale**

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l'udienza del 23 luglio 2026, disponendo la convocazione delle parti deferite, queste ultime non depositavano memorie difensive.

#### **Il dibattimento**

All'udienza del 23 luglio 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparsa per la Procura Federale l'Avv. Nicola Pagnotta, che ha richiamato l'atto di deferimento, dando atto dell'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 CGS con la società A.S.D. Cassino Calcio 1924, in ragione del mancato pagamento, da parte di quest'ultima, dell'ammenda pattuita ed ha domandato l'irrogazione la sanzione di euro 533,00 di ammenda nei confronti della suddetta società.

Nessuno è comparso per la società deferita.

#### **La decisione**

Il Collegio ritiene che il deferimento sia fondato e debba, pertanto, essere accolto nei termini che seguono.

In via preliminare, deve darsi atto che le condotte poste a fondamento della responsabilità della società deferita risultano accertate sulla base della documentazione acquisita e delle risultanze istruttorie. In particolare, dagli atti emerge che il sig. Vincenzo Iemma, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, pur essendo tesserato per la società A.S.D. Cassino Calcio 1924 soltanto quale dirigente accompagnatore e pur essendo privo della qualifica di allenatore, ha svolto attività riconducibile alla funzione di tecnico nell'ambito dell'attività di base, occupandosi anche di sedute rivolte a bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni.

Tale accertamento trova riscontro nelle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini, ivi comprese quelle rese dal sig. Lucio Cappelli e dal sig. Riccardo Coletta, nonché nelle dichiarazioni dello stesso sig. Iemma, il quale ha riferito di affiancare il mister per seguire il coordinamento motorio dei bambini. È altresì accertato che il sig. Benito Coppola, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, ha consentito e comunque non impedito lo svolgimento della predetta attività.

Ne consegue la responsabilità diretta e oggettiva della società A.S.D. Cassino Calcio 1924, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, come contestati nella Comunicazione di conclusione delle indagini e richiamati nell'atto di deferimento.

Ciò premesso, dagli atti acquisiti al fascicolo risulta documentalmente che, all'esito dell'attività istruttoria svolta nell'ambito del procedimento disciplinare n. 392 pf 25-26, i sigg.ri Benito Coppola e Vincenzo Iemma, nonché la società A.S.D. Cassino Calcio 1924, hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 371/AA del 2 marzo 2026 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi della richiamata disposizione, con applicazione, per quanto qui rileva, nei confronti della società A.S.D. Cassino Calcio 1924, della sanzione di euro 200,00 di ammenda, determinata sulla base di una sanzione iniziale pari a euro 400,00.

Nel medesimo Comunicato Ufficiale era espressamente previsto che le ammende dovessero essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 CGS nei confronti dei soggetti inadempienti.

È parimenti documentale che la società A.S.D. Cassino Calcio 1924 non ha provveduto al pagamento dell'ammenda nel termine perentorio indicato. Tale circostanza risulta dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 565/AA del 16 giugno 2026, con il quale, preso atto dell'inutile decorso del termine per l'adempimento, è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società con la Procura Federale e già pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 371/AA del 2 marzo 2026.

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, non essendo in contestazione né l'esistenza dell'accordo ex art. 126 CGS, né la sua pubblicazione, né la previsione del termine perentorio per il pagamento, né, infine, il mancato versamento dell'ammenda da parte della società deferita, deve pertanto ritenersi accertato che l'accordo concluso dalla società A.S.D. Cassino Calcio 1924 con la Procura Federale si è risolto per effetto del mancato pagamento dell'ammenda pattuita nel termine perentorio previsto, con conseguente prosecuzione del procedimento disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente (società A.S.D. Cassino Calcio 1924).

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio rileva che la mancata esecuzione dell'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 CGS non può restare priva di conseguenze sul piano della determinazione della sanzione, atteso che essa determina la caducazione del beneficio derivante dalla definizione concordata e impone di avere riguardo alla sanzione originaria, anteriormente alla riduzione connessa all'accordo.

La mancata esecuzione dell'accordo, inoltre, assume rilievo anche ai fini della concreta graduazione della sanzione, poiché denota il mancato adempimento di un obbligo espressamente assunto dalla società in sede di definizione del procedimento e rende necessario un trattamento sanzionatorio maggiormente afflittivo rispetto alla misura oggetto dell'accordo non eseguito.

In tale prospettiva, considerato che l'accordo pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 371/AA prevedeva, per la società, l'applicazione della sanzione ridotta di euro 200,00, a fronte di una sanzione iniziale pari a euro 400,00, il Tribunale ritiene congruo valorizzare il mancato pagamento mediante una maggiorazione della sanzione originariamente posta a base dell'accordo.

Tenuto conto della natura documentale dell'inadempimento, della mancata comparizione della società deferita e dell'esigenza di assicurare effettività alla disciplina dell'art. 126 CGS, appare opportuno ed equo quantificare la sanzione finale in euro 550,00 di ammenda.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società ASD Cassino Calcio 1924 la sanzione di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) di ammenda.

IL RELATORE  
Monica De Vergori

IL PRESIDENTE  
Carlo Sica

Depositato in data 3 agosto 2026

IL SEGRETARIO  
Marco Lai